

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 206

presentata dai Consiglieri regionali  
CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA - SOLINAS Alessandro

il 15 maggio 2026

Norme regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno Hikikomori e del disagio giovanile

\*\*\*\*\*


### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di affrontare una condizione di crescente fragilità che interessa il mondo giovanile in Sardegna e che si manifesta attraverso fenomeni sempre più diffusi di disagio psicologico, dispersione scolastica, isolamento relazionale, inattività sociale e lavorativa e ritiro sociale volontario.

Negli ultimi anni il territorio regionale ha registrato un progressivo aggravamento degli indicatori relativi al benessere delle nuove generazioni. Il fenomeno non riguarda esclusivamente la dimensione scolastica o occupazionale, ma coinvolge in maniera trasversale la salute mentale, la qualità delle relazioni sociali, il rapporto con la famiglia, l'accesso ai servizi territoriali e la capacità delle istituzioni di intercettare precocemente le situazioni di vulnerabilità.

Dal 2018 l'Istat pubblica annualmente il Bes dei Territori (BesT), un sistema di indicatori sub-regionali utili a soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale, anche per la programmazione degli enti locali.

L'Istat, insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il Bes (Benessere equo e sostenibile) con l'obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati dodici domini fondamentali per la misura del benessere in Italia, tra cui quello legato all'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione. Tra le regioni la Sardegna continua a presentare uno dei più elevati tassi di dispersione scolastica in Italia. I dati aggiornati del Ministero dell'Istruzione relativi al 2025 difatti collocano la regione al 13,6 per cento, ben al di sopra della media nazionale pari all'8,2 per cento.



Particolarmente preoccupante appare anche la cosiddetta dispersione scolastica implicita, che riguarda studenti formalmente inseriti nei percorsi di istruzione, ma privi delle competenze fondamentali necessarie per affrontare efficacemente il percorso universitario, lavorativo e sociale. Studi recenti dell'Università degli studi di Cagliari evidenziano come il fenomeno sia strettamente correlato a fragilità territoriali, disagio sociale e impoverimento educativo.

A ciò si aggiunge il crescente numero di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero ragazzi e ragazze che non studiano, non lavorano e non partecipano ad alcun percorso formativo. Secondo il rapporto 2025 "Dedalo - Laboratorio permanente sul fenomeno NEET", in Sardegna un giovane su cinque tra i 15 e i 34 anni si trova in questa condizione, con una percentuale pari al 20,2 per cento, tra le più alte del Paese. La vulnerabilità giovanile appare inoltre fortemente connessa alle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Il rapporto CRC (Child Rights Connect) 2025 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza evidenzia che il 32,9 per cento dei minori sardi vive in condizioni di povertà relativa e che il 41,1 per cento risulta a rischio di esclusione sociale, dati significativamente superiori alla media nazionale.

Parallelamente, negli ultimi anni si è assistito a un forte incremento delle situazioni di disagio psicologico adolescenziale. I servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e salute mentale segnalano

un aumento costante degli accessi e delle richieste di presa in carico. Secondo dati diffusi nel 2025 dagli specialisti dell'Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Cagliari, i pazienti seguiti dai servizi pubblici per sintomi depressivi sono quasi triplicati in pochi anni.

In questo contesto si inserisce il fenomeno del ritiro sociale volontario, spesso riconducibile alla condizione nota come "hikikomori", che interessa un numero crescente di adolescenti e giovani adulti anche nel territorio regionale.

Il termine giapponese *hikikomori* è usato per descrivere i giovani che vivono una condizione caratterizzata da isolamento e ritiro sociale per un prolungato periodo di tempo. È un fenomeno particolarmente diffuso in Giappone, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti, ed è oggetto di attenzione crescente da parte dei professionisti della salute mentale di molti altri Paesi, tra cui l'Italia.

Pur in assenza di un sistema ufficiale di monitoraggio epidemiologico regionale, scuole, servizi sociali, neuropsichiatrie infantili, associazioni familiari e operatori territoriali segnalano con crescente frequenza situazioni caratterizzate da:

- isolamento domestico prolungato;
- rifiuto scolastico;
- ansia sociale;
- dipendenza digitale;
- interruzione delle relazioni sociali;
- progressivo distacco dai percorsi educativi e lavorativi.

Nel corso di questi ultimi anni anche una figura istituzionale come il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Sardegna ha evidenziato la presenza di gravi carenze nei servizi territoriali di prevenzione e supporto psicologico, denunciando ritardi diagnostici e insufficienza delle strutture dedicate alla salute mentale giovanile. In particolare, è stato sottolineato come disturbi quali depressione, autismo e ritiro sociale volontario vengano spesso intercettati tardivamente, aggravando il quadro di disagio dei minori coinvolti.

Il fenomeno Hikikomori rappresenta oggi una delle espressioni più estreme del disagio giovanile contemporaneo. Non si tratta soltanto di un problema individuale o familiare, ma di una questione sociale ed educativa che coinvolge direttamente:

- il diritto allo studio;
- il diritto alla salute;
- il diritto all'inclusione sociale;
- il diritto all'accesso alle opportunità formative e lavorative.

Per tali ragioni si ritiene necessario un intervento normativo organico capace di costruire una rete regionale integrata tra:

- istituzioni scolastiche;
- servizi sanitari;
- servizi sociali;
- enti locali;
- centri per l'impiego;
- enti del Terzo settore;
- associazioni familiari.

La proposta di legge mira pertanto a:

- prevenire il disagio giovanile e il ritiro sociale;
- contrastare la dispersione scolastica;
- promuovere il benessere psicologico degli adolescenti;
- favorire l'individuazione precoce delle situazioni di vulnerabilità;
- sostenere le famiglie;
- rafforzare la presenza di servizi psicologici scolastici;
- promuovere percorsi personalizzati di reinserimento scolastico, sociale e lavorativo;

- istituire strumenti regionali permanenti di monitoraggio e coordinamento.

La proposta si inserisce inoltre pienamente negli obiettivi strategici del Programma regionale Sardegna FSE+ 2021-2027, con particolare riferimento alle politiche di inclusione sociale, contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alla salute mentale e promozione dell'occupazione giovanile.

Investire oggi nella prevenzione del disagio giovanile significa non soltanto tutelare il benessere delle nuove generazioni, ma anche contrastare processi di marginalizzazione sociale destinati ad avere effetti profondi e duraturi sul futuro della Sardegna.

La proposta di legge è composta da dieci articoli.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e dello Statuto speciale per la Sardegna, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di istruzione, formazione, politiche sociali e sanitarie, promuove e sostiene percorsi di supporto educativo, formativo e psicologico per le persone in condizione di ritiro sociale, al fine di prevenire l'abbandono scolastico, garantire il diritto allo studio e favorire l'inclusione sociale e lavorativa.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone regolarmente iscritte agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado presenti nel territorio regionale che manifestano difficoltà nella frequenza delle attività didattiche in presenza o che si trovano in situazione di abbandono scolastico, segnalate dal personale scolastico, dai servizi sociosanitari territoriali o dalle famiglie, indipendentemente dalla presa in carico da parte dei servizi competenti.

3. Le disposizioni si applicano altresì agli enti del sistema regionale della formazione professionale che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale.

4. La Regione promuove inoltre interventi rivolti ai giovani inattivi non inseriti in percorsi di studio, formazione o lavoro, al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo attraverso specifici percorsi di accompagnamento e orientamento.

### Art. 2

#### Interventi

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e degli enti di formazione professionale accreditati, promuove interventi finalizzati all'individuazione precoce e alla presa in carico educativa, pedagogica, psicologica e didattica delle persone che presentano indicatori riconducibili alla condizione di ritiro sociale.

2. Costituiscono indicatori di possibile ritiro sociale:

- a) il progressivo isolamento rispetto al gruppo dei pari;
- b) l'elevato numero di assenze scolastiche;
- c) le difficoltà relazionali e l'ansia connesse ai contesti scolastici e valutativi;
- d) il rifiuto persistente della frequenza scolastica o formativa.

3. Gli interventi possono comprendere:

- a) percorsi personalizzati di reinserimento scolastico;
- b) supporto psicologico ed educativo;
- c) laboratori individuali e di gruppo;
- d) attività domiciliari o da remoto nei casi di particolare gravità;
- e) coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di sostegno.

4. I servizi sociali e sanitari garantiscono la continuità della presa in carico nel passaggio dalla minore età all'età adulta.

### Art. 3

#### Collaborazione con enti del Terzo settore

1. La Regione può avvalersi, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, degli enti del Terzo settore, delle associazioni familiari, delle cooperative sociali e degli altri soggetti operanti nell'ambito educativo, sociale e sanitario.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano alla realizzazione di attività educative territoriali, di prevenzione del disagio giovanile e di promozione dell'inclusione sociale.

### Art. 4

#### Consulta regionale sul ritiro sociale

1. È istituita la Consulta regionale sul ritiro sociale.

2. La Consulta svolge funzioni di:

- a) monitoraggio del fenomeno nel territorio regionale;
- b) raccolta dati e analisi dei bisogni;
- c) proposta di interventi e indirizzi operativi;
- d) valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

3. La Consulta è composta:

- a) dagli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, sanità, politiche sociali e lavoro, o loro delegati;
- b) da rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) da rappresentanti degli enti locali;
- d) da rappresentanti delle aziende socio-sanitarie;
- e) da rappresentanti delle associazioni familiari e degli enti del Terzo settore impegnati sul tema del ritiro sociale;
- f) da esperti del settore educativo, psicologico e sociale.

4. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento della Consulta.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

#### Art. 5

##### Formazione, prevenzione e campagne informative

1. La Regione promuove percorsi di formazione sul fenomeno del ritiro sociale rivolti a:

- a) dirigenti scolastici;
- b) docenti;
- c) educatori;
- d) operatori sociali e sanitari;
- e) operatori dei servizi per il lavoro.

2. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, alle famiglie e alla comunità educante.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono realizzate anche mediante protocolli di collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie ed enti del Terzo settore.

#### Art. 6

##### Percorsi di accompagnamento e inserimento lavorativo

1. La Regione promuove specifici percorsi di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo rivolti alle persone in situazione di ritiro sociale, con particolare attenzione ai

giovani inattivi.

2. Gli interventi sono realizzati attraverso:

- a) i centri per l'impiego;
- b) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- c) il sistema regionale della formazione professionale;
- d) le imprese aderenti ai programmi regionali di inclusione lavorativa.

3. L'Agenzia regionale competente per le politiche attive del lavoro promuove percorsi formativi rivolti agli operatori pubblici e privati coinvolti nella presa in carico dei beneficiari della presente legge.

#### Art. 7

##### Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente:

- a) il numero dei soggetti coinvolti;
- b) gli interventi realizzati;
- c) i risultati ottenuti in termini di contrasto all'abbandono scolastico e inclusione sociale e lavorativa;
- d) le eventuali criticità riscontrate.

#### Art. 8

##### Informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove specifiche campagne di informazione e sensibilizzazione.

2. Tutte le informazioni relative all'attuazione della presente legge sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000, allocati nel bilancio di previsione della Regione, per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 (missione 04 - programma 02 - titoli 1 e 2);

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono conseguentemente in-

trodotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 04 - programma 02 - titoli 1 e 2

2026	euro	1.000.000
2027	euro	1.000.000
2028	euro	1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2026	euro	1.000.000
2027	euro	1.000.000
2028	euro	1.000.000

3. A decorrere dall'anno 2029, la Regione provvede alla prosecuzione degli interventi previsti dalla presente legge nei limiti delle dotazioni finanziarie all'uopo annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, imputate alla missione 04 - programma 02 - titoli 1 e 2.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).